



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 18

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

52^a seduta: mercoledì 24 maggio 2023

Presidenza del presidente BONGIORNO

INDICE**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

(349) ROMEO e altri. - Norme in materia di delinquenza minorile

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 3, 5

ZANETTIN (FI-BP-PPE), relatore 3

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(349) ROMEO e altri. - Norme in materia di delinquenza minorile

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 349, recante norme in materia di delinquenza minorile.

Ha facoltà di intervenire il relatore, senatore Zanettin, per illustrare le disposizioni del disegno di legge in titolo.

ZANETTIN, *relatore*. Signor Presidente, il provvedimento in titolo, di iniziativa del senatore Romeo e altri, reca norme in materia di contrasto ai fenomeni di delinquenza minorile.

L'articolo 1 interviene sulla disciplina del processo penale minorile. In particolare il comma 1, lettera *a*), aggiungendo un ulteriore comma all'articolo 27, prevede una serie di ipotesi nelle quali il fatto non può essere ritenuto di particolare tenuità. Si tratta dei casi in cui l'autore: abbia agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali; abbia adoperato sevizie; abbia profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 introduce poi un nuovo articolo 27-*bis*, per il quale l'esito positivo di un percorso di reinserimento e di rieducazione da parte del minore, accertato dal giudice precedente in apposita udienza, implica l'estinzione del reato a fronte del quale era stata disposta la sospensione del processo. In caso di valutazione negativa, invece l'*iter* processuale riprende il proprio corso, sicché il giudice « restituisce gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento penale », con esclusione dell'applicazione dell'istituto della messa alla prova.

Con riguardo ai presupposti, la disposizione prevede che lo strumento è applicabile nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, commessi da tre o più persone. La disposizione non sembra prevedere specifici requisiti in ordine alla valutazione della personalità dei minorenni coinvolti. Relativamente al procedimento l'iniziativa è rimessa al pubblico ministero.

L'articolo 2 del disegno di legge, al comma 1, estende l'applicazione della procedura dell'ammonimento del questore già prevista per il reato

di *stalking* a tutti i delitti per i quali sia prevista una pena nel massimo non inferiore a cinque anni commessi da minorenni di età compresa tra i dodici e i quattordici anni. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Ai fini dell'ammonimento il questore convoca il minore unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Il questore può applicare la sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro nei confronti del soggetto che era tenuto alla sorveglianza del minore o all'assolvimento degli obblighi educativi nei suoi confronti, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto.

L'articolo 3 aggiunge all'articolo 414, che punisce il reato di istigazione a delinquere, un nuovo comma. Il nuovo comma punisce con la reclusione da 1 a 5 anni l'istigazione o l'apologia, effettuata attraverso strumenti informatici o telematici o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, avente ad oggetto la commissione di atti di violenza compiuti da tre o più minorenni.

L'articolo 4 introduce una serie di disposizioni finalizzate ad assicurare tutela alle vittime dei reati commessi per via telematica. Più nel dettaglio si prevede che chiunque sia stato vittima di un reato commesso per via telematica da tre o più minori, eventualmente in concorso con maggiorenni, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito *internet* o del *social media* un'istanza di oscuramento.

Da questo punto di vista, signor Presidente, ravviso qualche elemento di perplessità. La finalità del provvedimento è assolutamente condivisa, ma occorre tener conto delle difficoltà, ben note a tutti noi avvocati, di reperire, inizialmente, chi è il soggetto che ha posto in essere, dal punto di vista telematico, questi reati e poi andare a individuare tre o più minori.

Mi sembra che, al riguardo, nel *dossier* vi sia anche un rilievo del Servizio studi su questo punto. Pertanto, forse è necessaria una valutazione più nel merito, nonché una meditazione, magari con l'ausilio di qualche esperto. Su questo punto, dunque, ravviso la necessità di svolgere delle audizioni.

L'articolo 5 della proposta di legge, infine, modifica la contravvenzione prevista dall'articolo 731 del codice penale in caso di inosservanza dell'obbligo scolastico. Rispetto alla formulazione vigente, la proposta di legge: innalza la pena portando l'attuale ammenda fino a 30 euro all'ammenda fino a 1.000 euro; elimina il riferimento all'istruzione elementare, prevedendo l'applicazione della norma penale in caso di violazione dell'istruzione obbligatoria fino ai primi due anni della scuola secondaria di secondo grado.

Il disegno di legge inoltre aggiunge un ulteriore comma all'articolo 731 codice penale, il quale prevede che, con la sentenza di condanna, il giudice dispone la sanzione accessoria della sospensione, per un periodo non superiore a tre anni, di qualunque beneficio o agevolazione economica a carico della finanza pubblica eventualmente percepiti dai responsabili.

PRESIDENTE. Senatore Zanettin, concordo che quello da lei richiamato sia uno dei temi sui quali la Commissione possa svolgere un ciclo di audizioni più significativo.

Il seguito della discussione del disegno di legge in titolo è dunque rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10.

